



## TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO IL PRESIDENTE

### **Attività giudiziaria presso il Tribunale ordinario di Milano e gli Uffici del Giudice di Pace di Milano e di Rho sino al 31 luglio 2021**

Richiamato il decreto di questa presidenza n. 26/21 del 10 marzo 2021 con il quale sono state dettate linee guida per lo svolgimento dell'attività giudiziaria – in permanenza di periodo emergenziale Covid – sino al 30 aprile p.v.;

rilevato che il D.L. 1 aprile 2021 n. 44 ha disposto la proroga sino al 31 luglio 2021 del termine entro il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 221 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n.77 nonché le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 ter dell'art. 23 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con mod. dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176;

considerato che deve procedersi conseguentemente, in via generale, alla proroga dell'efficacia delle linee guida di cui al decreto n. 26/2021, sino al 31 luglio 2021, salva –ovviamente – la disciplina speciale separatamente prefigurata, sulla base delle indicazioni del C.S.M., per il periodo feriale e preferiale relativo all'ultima parte del mese di luglio;

ritenuto che appare opportuno riservare all'esito delle verifiche del quadro epidemiologico nelle prossime settimane eventuali nuovi interventi che consentano modifiche nella disciplina delle udienze con rito direttissimo e convalide, con ripristino delle modalità in presenza;

ritenuto, altresì, che questa Presidenza riserva di valutare, in accordo con la Dirigenza, gli effetti di eventuali interventi del Ministero della Giustizia circa la disciplina del lavoro agile o in “coworking”;

ritenuto che, a seguito della interlocuzione con gli Uffici del Giudice e la verifica della situazione sinora determinatasi, appare giustificato, a modifica del decreto n. 109/2020, richiamato al punto 4 del decreto n. 26/2021, prevedere la possibilità di svolgimento della trattazione sino a dodici cause, in luogo di otto, con distanziamento temporale di venti minuti;

P.Q.M.

Dispone la proroga sino al 31 luglio 2021 delle linee guida descritte nel decreto della Presidenza n. 26/2021, fatta salva la disciplina speciale inerente al periodo feriale e preferiale;

Riguardo agli Uffici del Giudice di Pace, autorizza la trattazione di dodici cause (in luogo di otto) per udienza giornaliera, con distanziamento temporale di 20 minuti, confermando per il resto i provvedimenti n. 26/2021 e n. 109/2020.

Si riserva di valutare ogni eventuale modifica avuto riguardo al mutamento della situazione epidemiologica e della disciplina inerente l'applicazione del lavoro agile e del coworking.

Si comunichi a tutti i giudici ordinari e onorari del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace di Milano e Rho.

Si comunichi alla Dirigente amministrativa e ai direttori di cancelleria del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace.

Si comunichi al Presidente reggente della Corte d'Appello e al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica e alla Presidente del Tribunale di Sorveglianza.

Si comunichi al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Avvocato Distrettuale dello Stato.

Si comunichi al RSPP ing. Giuseppe Giovanni De Vito.

Si comunichi alle OO.SS.


Si comunichi al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, dottoressa Barbara Fabbrini e alla settima Commissione del C.S.M.

Si trasmetta immediatamente al Consiglio Giudiziario.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sui siti internet degli Uffici dandosene pubblicità all'utenza.

Milano, 27 aprile 2021

Il Presidente del Tribunale  
Roberto Bichi



ALLEGATO:

- decreto n. 26/2021 del 10 marzo 2021.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

---

## IL PRESIDENTE

### Attività giudiziaria presso il Tribunale ordinario di Milano e gli Uffici del Giudice di Pace di Milano e di Rho

#### Letti e considerati:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica*»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale*»;

- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19*»;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*»;
- il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, recante «*Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale del 28 ottobre 2020, n. 268, così come prorogato dal decreto 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 323 del 31 dicembre 2020 e del successivo decreto del 20 gennaio 2021;
- la delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 di proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale del 20 gennaio 2020, n. 15;
- la Circolare del Ministero della Giustizia 27/1/2021 in tema di proroga dei progetti di lavoro agile;
- la delibera del CSM 4 novembre 2020 Emergenza Covid – linee guida degli Uffici giudiziari;
- il DPCM 2 marzo 2021 e l'Ordinanza Regione Lombardia 4 marzo 2021 sul contenimento della virosi Covid 19;
- richiamati i propri decreti n.11 del 1° febbraio 2021 e il decreto n. 127/20 del 9 novembre 2020 «*Attività giudiziaria presso il Tribunale ordinario di Milano e gli Uffici del Giudice di Pace di Milano e Rho*»;
- considerata la situazione in cui versa l'area lombarda e milanese così come evidenziata nell'Ordinanza Regione Lombardia 4 marzo 2021 e nei provvedimenti conseguenti al DPCM 2 marzo 2021 in relazione alla situazione epidemiologica e al carattere diffusivo della virosi Covid 19;
- considerato che il quadro normativo vigente, per quanto riguarda l'attività giurisdizionale, esprime l'esigenza, da un lato, di ridurre le forme di contatto ai fini del contenimento della virosi e, dall'altro, di assicurare la indefettibile continuità del servizio «giustizia» (non è rinvenibile nella attuale legislazione primaria – la disciplina della giurisdizione è oggetto di riserva di legge - alcuna indicazione di sospensione di tale funzione essenziale);
- ritenuta l'opportunità di verificare, da parte di questa Presidenza, le modalità circa lo

svolgimento dell'attività giudiziaria presso il Tribunale ordinario di Milano e gli Uffici del Giudice di pace di Milano e Rho, riaffermando e adattando quelle misure cautelative già indicate nei precedenti decreti nn. 127/2020 e n. 11/2021;

- riservata l'adozione di ulteriori interventi, tenuto conto dell'eterogeneità dei vari settori e delle relative particolari problematiche,

tutto ciò premesso, così *provvede*.

- Si richiamano le disposizioni adottate con i decreti n. 11/2021 e n. 127/2020 (salvo gli adeguamenti espressamente specificati), giacchè esse rispondono tuttora all'esigenza di garantire un livello di effettiva operatività del dibattimento penale e dell'Ufficio GIP-GUP in misura congrua rispetto all'applicazione delle regole di lavoro agile, prefigurate nel provvedimento della Dirigenza del 5 novembre u.s, e confermate dai successivi ordini di servizio e al dato obiettivo di difficoltà generato dai casi di isolamento e di quarantena cautelativa presso il personale giudiziario e amministrativo degli Uffici giudiziari milanesi, nonché dalle regole ulteriormente cautelative per i numerosi dipendenti in stato di "fragilità" accertata dal medico competente.

Pertanto:

### **1. Settore penale**

- a) si conferma l'applicazione del protocollo per i procedimenti "udienze di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo" del 4 novembre 2020, prorogato con provvedimento 1 febbraio 2021, già comunicato a tutti i magistrati;
- b) i presidenti di sezione del settore penale organizzeranno i calendari di udienza prevedendo un numero massimo di due udienze al giorno ed una eventuale terza udienza compatibilmente e previo accertamento della possibilità di avere una effettiva assistenza in udienza da parte del personale di cancelleria;
- c) per quanto concerne il settore GIP-GUP, i magistrati organizzeranno i calendari di udienza prevedendo due udienze al mese per ogni giudice, fatta salva sempre la celebrazione di ulteriori udienze relative a procedimenti per imputati detenuti in scadenza termini;
- d) nella scelta dei procedimenti da trattare si farà riferimento primario ai criteri indicati dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p.; inoltre il giudice considererà la sussistenza della necessità di una rapida trattazione, a seguito della richiesta di una delle parti processuali o per propria valutazione, avuto riguardo alla condizione, agli interessi e alle esigenze che emergono in concreto nel singolo procedimento;
- e) in relazione a quanto previsto dall'art. 23 del Decreto Legge 137/2020, e attesa la particolare condizione emergenziale riguardante Milano e la Lombardia, i giudici, per quanto possibile, faranno massimo ricorso alle modalità di celebrazione e partecipazione all'udienza con collegamenti da remoto, secondo le modalità previste nella predetta norma; può tenersi presente che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano ha manifestato un orientamento favorevole per la tenuta delle

udienze da remoto anche nei seguenti casi: procedimenti per direttissima; udienze camerali; udienza di smistamento; udienze di conferimento di incarico peritale; udienza di opposizione all'archiviazione; udienza di patteggiamento in fase di indagine; udienza di messa alla prova in fase di indagine; udienza a seguito di opposizione al decreto penale di condanna con richiesta di patteggiamento, messa alla prova, oblazione; udienza preliminare; udienza preliminare in caso di patteggiamento e di discussione sulla richiesta di rinvio a giudizio; udienza di discussione abbreviato su istanza del difensore dell'imputato; udienza di rinvio; udienza per la valutazione della capacità dell'imputato a partecipare coscientemente al processo; udienza di declaratoria di intervenuta prescrizione; udienza di discussione in giudizio su istanza del difensore dell'imputato; incidenti di esecuzione;

- f) nelle udienze istruttorie programmate per l'audizione di testimoni il giudice preferibilmente limiterà la citazione dei testimoni alle persone (operatori di polizia giudiziaria, soggetti privati, consulenti e periti) che non debbano muoversi da aree diverse da quella metropolitana di Milano;
- g) i presidenti di sezione e i magistrati dell'ufficio GIP-GUP cureranno la tempestiva trasmissione dei calendari di udienza con la indicazione dei processi che effettivamente verranno trattati (indicando il numero di procedimento del Registro Generale e le sole iniziali dell'imputato) al Procuratore della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano;
- h) i presidenti di sezione potranno organizzare con appositi provvedimenti i servizi interni limitando la presenza dei giudici ai soli giorni di udienza ed a quelli indicati per far fronte, con turnazioni omogenee tra i componenti della sezione, alle necessità dell'ufficio prevedendo anche che le modalità di ricevimento dei difensori e delle parti avvenga soltanto a mezzo telefonico, ovvero mediante collegamento da remoto o via mail;
- i) si richiama l'esigenza di puntuale applicazione della disciplina legislativa (art. 24 D.L. 137/2020 come modificato dalla legge n. 176/2020) in tema di **trasmissione legale degli atti via pec, disponendosi che nell'oggetto della pec sia indicata chiaramente la sezione di destinazione e il tipo di atto o di istanza depositato e inoltrato**;  
tale previsione potrà essere sottoposta a modifica o integrazione, sulla base delle indicazioni della Dirigente, avuto riguardo agli effetti derivanti da eventuali nuove disposizioni DGSIA attuative dell'art. 24 cit.;
- l) le udienze da remoto saranno tenute dal giudice nell'aula di udienza unitamente all'ausiliario, ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.L. 137/2020;
- m) i magistrati del settore penale provvederanno a richiedere tempestivamente al presidente coordinatore dottor Fabio Roia l'utilizzo delle aule di udienza presso Fiera Milano e Bunker 1, 2 e 3, per i processi che, per il numero delle persone presenti, esigono particolari condizioni per garantire idoneo distanziamento.

## **2. Settore civile e lavoro**

Tutti i giudici dovranno:

- a) privilegiare la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (udienze a c.d. trattazione scritta), secondo le forme e le modalità descritte nell'art. 23 cit. e tenuto conto dell'esperienza già maturata, anche attraverso l'eventuale necessario aggiornamento delle regole applicative di cui al Protocollo con l'Ordine degli Avvocati, allo scopo delegandosi il presidente coordinatore Claudio Marangoni;
- b) fare ricorso ordinariamente al collegamento tramite applicativi *Teams* o, comunque, messi a disposizione da DGSIA, per tutte le attività processuali (udienze, camere di consiglio) previste dalla normativa emergenziale in vigore; in caso di udienza in presenza, dovranno essere rigorosamente rispettate le misure cautelative in vigore e dovrà essere evitata ordinariamente la convocazione di testimoni che provengano da area diverse da quella metropolitana milanese;
- c) nei procedimenti civili di contenzioso e di volontaria giurisdizione, il giudice deve procedere al deposito degli atti in modalità telematica;
- d) per quanto concerne l'attività propria del settore specializzato immigrazione, trovano applicazione le Linee guida già adottate, in collaborazione con l'Ordine degli avvocati, protocollo 15746/SM/20 del 19 ottobre 2020;
- e) riguardo all'attività attinente alle esecuzioni e ai particolari problemi posti dall'attività di vendita e di gestione delle aste delegate al professionista delegato, trova applicazione la regolamentazione di cui alla nota della terza sezione civile del 5 novembre u.s. "*Istruzioni e linee guida per custodi e professionisti delegati alle vendite immobiliari-Aste e liberazioni in zona rossa*", e, riguardo alle procedure concorsuali, si richiamano le Linee guida già adottate dalla sezione seconda civile;
- f) si richiamano le modalità di trattazione delle udienze in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto di cui al comma 6 dell'art. 23 cit., nonché le specifiche linee guida adottate dalla sezione nona civile.

## **3. Per tutti i settori del Tribunale:**

- a) si dispone che calendarizzazione delle udienze, sia civili che penali, avvenga con orari di inizio differenziato in modo tale che, ragionevolmente, il singolo processo possa essere esaurito prima dell'effettiva trattazione dell'altro; inoltre, anche in deroga al calendario giudiziario di cui alle Tabelle di organizzazione del Tribunale, le udienze dovranno essere articolare in maniera da impegnare i giorni da lunedì a venerdì, eventualmente anche in orario pomeridiano, e sabato, al fine di diluire temporalmente gli accessi delle persone al Palazzo e la loro presenza nei corridoi e nei locali interni;

b) si conferma l'obbligo di osservanza delle disposizioni cautelative per il contenimento della virosi *Covid-19* il cui rispetto è condizione per lo svolgimento dell'attività di udienza. Si richiama il Protocollo Sicurezza Covid rev. 09.

Il Giudice monocratico o il presidente del collegio vigileranno sull'adempimento delle prescrizioni cautelative (in particolare utilizzo continuativo della mascherine, mantenimento di distanza maggiore di un metro tra i vari soggetti presenti in aula).

Il Giudice monocratico o il presidente del collegio, qualora accerti l'assenza delle condizioni cautelative e di protezione e l'impossibilità di superare il problema nell'immediatezza, con idonei interventi (ad esempio escludendo la presenza, per il singolo processo, di praticanti o, se del caso, del pubblico che sia stato ammesso), potrà differire la trattazione dell'udienza avvisando il Presidente di sezione della problematica riscontrata.

c) per quanto concerne il settore civile e Lavoro, si dispone che le sezioni che hanno disponibilità di aule di udienza (I civile, XIV civile e XV civile - aula presidenza, II civile, III civile, XIII civile) programmino una loro continuativa utilizzazione per le cause che, per il numero delle parti, non possono essere trattate nelle stanze dei giudici.

Analogamente per quanto concerne la Sezione Lavoro e la Sezione IX civile per gli spazi di cui hanno temporanea disponibilità presso la Palazzina di San Barnaba.

Qualora residuino giorni di non utilizzo di tali aule nella programmazione settimanale, i presidenti di sezione comunicheranno al coordinatore dottor Marangoni l'elenco delle disponibilità, per organizzare eventuali utilizzi da parte di altre sezioni.

In caso di necessità, i giudici che utilizzano tali aule potranno redigere il verbale di udienza manualmente;

d) si evidenzia che i giudici dei settori civile-lavoro e penale che devono trattare processi con un elevato numero di parti, incompatibile con le aule a disposizione nel Palazzo, dovranno fare tempestiva richiesta – referente presidente Roia - dell'utilizzo delle due aule attrezzate e in uso per l'attività giudiziaria, presso Fiera di Milano, Via Domodossola, e delle aule c.d. bunker;

e) nel caso in cui si renda necessario procedere al rinvio di procedimenti, per il settore civile deve procedersi con provvedimenti telematici e non cartacei; per il settore penale si raccomanda di ricorrere a modalità di rinvio fuori udienza; laddove il rinvio sia disposto in udienza, si raccomandano modalità che favoriscano la partecipazione alla stessa di un unico difensore (secondo modalità che potranno essere individuate in collaborazione con l'Ordine), allo scopo di consentire la costituzione del rapporto processuale;

f) l'espletamento del tirocinio ex art. 73 D.L. n. 69/2013 conv. in L. 9 agosto 2013 n. 98 dovrà essere organizzato con modalità da remoto che impegnino il tirocinante per equivalente orario di presenza, come ulteriormente specificato nella nota di questa

Presidenza del 5/3/2021; così pure per quanto concerne il tirocinio dei giudici onorari;

g) si richiama la disposizione di cui all'art. 23 comma 7, che ha introdotto deroga all'art. 221 D.L. n. 34/2020, prevedendosi che il giudice può partecipare all'udienza anche da luogo diverso dall'ufficio giudiziario.

4. Per quanto concerne l'attività degli uffici del **Giudice di Pace**, la disciplina prevista dalla Presidenza con decreto n. 109 dell'11 settembre 2020 (che richiama e modifica in parte il precedente decreto n. 107/2020), allo stato può trovare ulteriore applicazione, giacché in esso sono adeguatamente considerate le esigenze di garantire la prosecuzione dell'attività giudiziaria e il rispetto delle regole cautelative, con la specificazione ulteriore che, per le udienze penali, dovrà procedersi alla citazione dei soli testi che risiedono nell'area metropolitana di Milano.

Deve trovare applicazione, altresì, il recente Regolamento che prevede la modalità da "remoto" per le udienze di convalida dei trattenuti nel CPR e per la convalida dell'espulsione-imbarco immediato.

5. La Dirigente amministrativa dottoressa Ferraro provvederà ad approntare le modifiche all'organizzazione dei servizi, che si rivelino necessarie per garantire la continuità dell'attività giudiziaria e amministrativa secondo le attuali linee guida.

Il Presidente si riserva di intervenire per le integrazioni e modifiche che si rendano necessarie, tenuto conto degli assetti dei servizi amministrativi a seguito delle verifiche e degli adeguamenti cui si è fatto riferimento, delle eventuali misure cautelative antiviroso dipendenti dal mutamento del quadro epidemiologico, degli esiti applicativi e delle esigenze che emergano per l'attuazione delle previsioni di cui agli artt. 23 e 24 cit. e delle ulteriori indicazioni in sede di interlocuzione con l'Ordine degli Avvocati, con i magistrati e con gli altri Uffici giudiziari.

6. Per quanto concerne i magistrati che si trovino in asserite condizioni di fragilità, gli stessi sono tenuti a presentare motivata istanza, corredata dalla certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, idonea per la verifica, da parte del Medico competente-lavoro, di una condizione di rischio ex art. 26 comma 2 D.L. n. 18/2020, ai fini della eventuale determinazione delle modalità di espletamento del lavoro così come definite al punto 4 della delibera CSM 4 novembre u.s..

7. Il presente provvedimento dispone per il periodo emergenziale – attualmente fino al 30 aprile 2021 – salvo ulteriori determinazioni.

8. Si comunichi a tutti i giudici ordinari e onorari del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace di Milano e Rho.

Si comunichi alla Dirigente amministrativa e ai direttori di cancelleria del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace.

Si comunichi al Presidente reggente della Corte d'Appello e al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica e alla Presidente del Tribunale di Sorveglianza.

Si comunichi al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Avvocato Distrettuale dello Stato.

Si comunichi al RSPP ing. Giuseppe Giovanni De Vito.

Si comunichi alle OO.SS.

Si comunichi al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, dottoressa Barbara Fabbrini e alla settima Commissione del C.S.M.

Si trasmetta immediatamente al Consiglio Giudiziario.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sui siti internet degli Uffici dandosene pubblicità all'utenza.

Milano, 10 marzo 2021

Il Presidente del Tribunale

Roberto Bichi

